

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R. Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 1 sorgente in Comune di Chianocco ad uso potabile, chiesta dalla Società Smat S.p.A. (n. pratica 012386 – Cod. Utenza TO12150) Assenso.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 85 in data 14.1.2021; sorgente Codice Univoco: TO-S-00172.

"Il Dirigente (... omissis ...)

#### DETERMINA

**1)** nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società Smat S.p.A., C.F./P.Iva. 07937540016, con sede legale in Torino – Corso XI Febbraio n. 14, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua per una portata complessiva massima non superiore a 5 l/s e media pari a 0,25 l/s, cui corrisponde il volume medio annuo derivabile di 8.000 mc/anno, ad uso approvvigionamento idrico tramite acquedotto (uso Potabile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) da n. 1 sorgente in Comune di Chianocco, come identificata in premessa (nr. pr. **012386** – Cod. Utenza **TO12150**);

**2)** di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

**3)** di accordare la concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

**4)** di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

**5)** che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)